



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo  
Dott.ssa Francesca Ivaldi

---

## Circolare per il cliente 15 ottobre 2015

---

### IN BREVE

- Bilancio di esercizio: novità per le micro-imprese
- Cancellazione dal Registro imprese entro il 30 settembre per le società non operative in liquidazione
- Fattura elettronica tra privati
- Detraibile la spesa per il liquido delle lenti a contatto
- Voluntary disclosure prorogata al 30 novembre 2015
- Sanzioni tributarie penali e amministrative: importanti novità per gli omessi versamenti di IVA e ritenute
- Raddoppio dei termini per l'accertamento solo entro la scadenza ordinaria dei termini
- In trasmissibilità delle sanzioni agli eredi del contribuente
- Plusvalenza da cessione di azienda familiare a tassazione ordinaria o separata
- Fatturazione elettronica a regime per le cessioni di energia al GSE
- Agevolazioni IMU/TASI/TARI per le abitazioni possedute in Italia da pensionati italiani residenti all'estero

---

### APPROFONDIMENTI

- La revisione delle sanzioni tributarie penali e amministrative

## IN BREVE

---

### BILANCIO

#### **Bilancio di esercizio: novità per le micro-imprese**

*D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 di venerdì 4 settembre 2015 il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, contenente le nuove norme sui bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE.

Il decreto contiene disposizioni che determineranno impatti rilevanti ai fini della redazione del bilancio, già a partire dall'esercizio 2016. In particolare, è prevista l'obbligatorietà del rendiconto finanziario, con la sola eccezione delle micro-imprese, intendendosi per tali le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- α. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;
- β. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;
- χ. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese così definite non saranno tenute alla redazione:

- δ. del rendiconto finanziario;
- ε. della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice civile;
- φ. della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2428, numeri 3) e 4), del Codice civile.

### SOCIETÀ

#### **Cancellazione dal Registro imprese entro il 30 settembre per le società non operative in liquidazione**

Le società in stato di liquidazione volontaria rimangono soggette alla disciplina delle società non operative ma è prevista la disapplicazione automatica per le società in stato di liquidazione che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, si impegnano alla cancellazione dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Entro il 30 settembre 2015 le società in liquidazione che abbiano assunto l'impegno in UNICO 2014 (redditi 2013) dovranno quindi procedere alla cancellazione dal Registro Imprese.

### IVA

#### **Fattura elettronica tra privati**

*D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127*

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (fatturazione elettronica), prevede che a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2017 verrà inoltre messo a disposizione dei contribuenti il sistema di interscambio (SdI), per facilitare i rapporti tra fornitori e clienti; i soggetti non obbligati ad emettere fattura (ad esempio, commercianti

al dettaglio) potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi.

L'utilizzo del sistema di fatturazione e trasmissione telematica sarà:

- opzionale per la generalità dei contribuenti;
- obbligatorio per chi effettua cessioni di beni attraverso distributori automatici.

Nei confronti dei soggetti che opteranno per l'invio telematico delle fatture sono previsti diversi incentivi:

- non opera l'obbligo di presentare lo "spesometro", le comunicazioni "black list", la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività di locazione e di noleggio, le comunicazioni relative ad operazioni intercorse con operatori di San Marino e, per gli scambi intracomunitari, i modelli Intrastat;
- i rimborsi Iva saranno eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- per i soggetti che garantiranno anche la tracciabilità dei pagamenti (secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto) i termini di decadenza saranno ridotti di un anno.

IRPEF

### **Detraibile la spesa per il liquido delle lenti a contatto**

La spesa relativa all'acquisto della soluzione salina per la pulizia e la conservazione delle lenti a contatto rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione, come evidenziato dal ministero della Salute (circolare n. 20/E del 2011). A tal fine è però necessario che dal documento di acquisto (scontrino o fattura) risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e che la documentazione del prodotto (confezione o istruzioni) indichi la marcatura Ce.

ANTIRICICLAGGIO

### **Voluntary disclosure prorogata al 30 novembre 2015**

*D.L. 30 settembre 2015, n. 153*

Con decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 è stato prorogato al **30 novembre 2015** il termine per la presentazione della prima istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), mentre per la presentazione della documentazione di accompagnamento e l'integrazione della domanda c'è tempo fino al **30 dicembre 2015**.

Al riguardo il Governo ha precisato che il differimento del termine "risponde all'esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l'acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri".

Viene inoltre chiarito che potranno usufruire del termine del 30 dicembre per la presentazione della documentazione anche i contribuenti che ad oggi hanno già presentato l'istanza.

## SANZIONI

### **Sanzioni tributarie penali e amministrative: importanti novità per gli omessi versamenti di IVA e ritenute**

*Governo, Comunicato Stampa 22 settembre 2015*

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23):

- misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
- misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
- misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali;
- misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
- stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Segnaliamo in particolare che, con effetti immediati è stata alzata da 50.000 a 250.000 euro la soglia per la punibilità penale dell'omesso versamento IVA e da 50.000 a 150.000 quella per la punibilità penale dell'omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate. Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d'imposta, e l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).

Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), è inoltre prevista la causa di non punibilità collegata all'estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

*(vedi l'Approfondimento)*

## ACCERTAMENTO

### **Raddoppio dei termini per l'accertamento solo entro la scadenza ordinaria dei termini**

*D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128*

A decorrere dal 2 settembre 2015, in presenza di reato tributario (penale), non si applicherà il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, qualora la denuncia del reato da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla Procura della Repubblica sia presentata o trasmessa dopo la scadenza ordinaria dei termini.

## SANZIONI

### **Intransmissibilità delle sanzioni agli eredi del contribuente**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 7 agosto 2015, n. 29/E*

L'Agenzia Entrate ha precisato che non può essere richiesto agli eredi il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Sono invece dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.

IRPEF

### **Plusvalenza da cessione di azienda familiare a tassazione ordinaria o separata**

*Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 agosto 2015, n. 78/E*

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di cessione dell'unica azienda, detenuta da un'impresa familiare, poiché la perdita dello status di imprenditore non consente la rateizzazione a norma del comma 4 dell'art. 86, il contribuente può optare solo per la tassazione ordinaria ex artt. 58 e 86 del TUIR in un unico esercizio oppure per la tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. g) del TUIR.

IVA

### **Fatturazione elettronica a regime per le cessioni di energia al GSE**

Anche il Gestore dei servizi elettrici (GSE) è ricompreso nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni ed ha comunicato che a partire dal 21 settembre 2015, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2015, relativamente ai regimi commerciali Ritiro Dedicato (Fotovoltaico) - Tariffa Onnicomprensiva (biogas) - Certificati Verdi - Tariffa Fissa Onnicomprensiva - Certificati Bianchi da CAR, attiverà, sui Portali informatici dedicati, le funzionalità previste per l'emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

In particolare il GSE emetterà, per conto degli operatori, le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio-SDI; gli operatori resteranno però responsabili della conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del sistema di interscambio messe a disposizione dal Gse sui relativi portali.

TRIBUTI LOCALI

### **Agevolazioni IMU/TASI/TARI per le abitazioni possedute in Italia da pensionati italiani residenti all'estero**

*Art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80*

A decorrere dall'anno 2015, la casa di abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai fini IMU, a condizione:

- che l'abitazione rappresenti l'unica e sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- che il pensionato proprietario risulti iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

In questi casi:

- l'IMU non si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze (nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 per l'"abitazione principale"); per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9 si applica invece l'aliquota IMU ridotta deliberata dal Comune per l'abitazione principale e la relativa detrazione;
- le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (si deve versare un terzo).

## APPROFONDIMENTI

---

### SANZIONI

#### La revisione delle sanzioni tributarie penali e amministrative

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23):

- misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
- misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
- misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali;
- misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
- stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.

Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.

In forza del principio del *favor rei* (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa), si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.

#### Sintesi delle principali novità:

##### Reati penali

- Quintuplicata la soglia per la punibilità penale dell'omesso versamento IVA: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 250.000 euro nell'anno (anziché 50.000).
- Triplicata la soglia per la punibilità penale dell'omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 150.000 euro nell'anno (anziché 50.000).
- Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d'imposta, e l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).
- Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), viene prevista la causa di non punibilità collegata all'estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
- Il reato di dichiarazione fraudolenta interesserà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili.
- Il reato di omessa dichiarazione viene esteso anche alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
- Sono previste soglie di evasione più elevate per la punibilità penale, della dichiarazione infedele.
- Alcuni reati non saranno punibili se i debiti tributari saranno pagati prima dell'apertura del dibattimento o dell'inizio dei controlli.

##### Violazioni amministrative

- La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%).

- È ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza.
- Salvo diversa disposizione delle singole leggi d'imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.
- La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell'imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva.
- Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli.
- L'omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all'imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell'IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell'IVA nella liquidazione di competenza).
- Sarà punita come violazione formale anche l'omissione dell'inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA.
- Nei casi in cui l'IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considerata formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l'imposta si considera comunque assolta.
- In caso di inosservanza dell'obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/1991.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. La circolare è stata opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.